



Fondo Pensione FNM

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2017

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 TIPOLOGIE DI RENDITA	4
ARTICOLO 3 ISCRITTI INTERESSATI ALL'EROGAZIONE IN RENDITA	6
ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLA RENDITA	6
ARTICOLO 5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	7
ARTICOLO 6 DECORRENZA E PERIODICITÀ DELL'EROGAZIONE	7
ARTICOLO 7 COSTI APPLICATI SULLA RENDITA	8
ARTICOLO 8 RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA.....	8
ARTICOLO 9 DECORRENZA DEL DOCUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	9

EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il Fondo Pensione FNM ha stipulato in data 28/12/1992 convenzione numero 154/693, il cui ultimo rinnovo, per un periodo di tre anni più due, è stato sottoscritto in data 17/06/2015 con la quale viene conferito alla compagnia di assicurazione il mandato per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Rendita**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo Pensione FNM con le compagnie assicurative convenzionate, in forza del quale, contro un compenso corrisposto in unica soluzione (capitale di fine periodo della fase di accumulo, ovvero parte di esso, in appresso, per entrambi, capitale di fine periodo), si impegnano a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.
- b. **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Nella fattispecie Fondo Pensione FNM.
- c. **Titolare**, l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita e l'ha ottenuta.
- d. **Reversionario**, il soggetto che, una volta indicato dall'iscritto al momento della domanda di liquidazione, subentra - se e fintantoché in vita - dopo il decesso del titolare, nel beneficio della rendita - o in parte di essa - ovvero al termine del periodo di certezza in caso di decesso del titolare durante tale periodo.
- e. **Periodo di certezza**, periodo durante il quale la rendita viene erogata indipendentemente dall'esistenza in vita del titolare.
- f. **Beneficiario/i nel periodo di certezza**, il titolare, se in vita ovvero il/i soggetto/i designato/i dal titolare stesso a subentrare nel beneficio della rendita, in caso di suo decesso durante il periodo di certezza e fino alla scadenza del periodo stesso.
- g. **Coefficienti di conversione in rendita o coefficienti**, i valori che servono a determinare la rendita iniziale dato il *capitale di fine periodo*; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Esprimono il valore iniziale della rendita per ogni 1000 euro di *capitale di fine periodo*.
L'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita è disponibile presso il Fondo Pensione FNM.
- h. **Gestione separata**, particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i *capitali di fine periodo*, al netto dei costi, se previsti.
- i. **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la compagnia riconosce annualmente al contraente.
- j. **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi: 1 dall'aliquota di retrocessione; 2 dal "tasso tecnico"; 3 dal "tasso di rendimento garantito".
- k. **Tasso tecnico**, tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia al momento dell'accensione della rendita e per tutta la durata della rendita stessa; si tratta

di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di capitale di fine periodo. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.

- l. **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata.
- m. **Consolidamento della rendita**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.

ARTICOLO 2 TIPOLOGIE DI RENDITA

- 2.1 Il Fondo Pensione FNM mette a disposizione dell'iscritto per l'erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita.
- 2.2 Trascorsi i termini di decorrenza della rendita, la scelta non può più essere modificata.
- 2.3 Le tipologie di rendita che Fondo Pensione FNM mette a disposizione dell'iscritto sono le seguenti:
 - a. Rendita vitalizia;
 - b. Rendita certa 5, poi vitalizia;
 - c. Rendita certa 10, poi vitalizia;
 - d. Rendita reversibile;
 - e. Rendita contro assicurata.

Le opzioni riguardo alla tipologia di rendita vanno indicate prima della decorrenza e non possono essere cambiate successivamente.

Rendita	Descrizione tipologia e finalità
a. Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata al titolare per l'intera durata della sua vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.</i>
b. Rendita certa 5, poi vitalizia	Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato in 5 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei beneficiari dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.</i>
c. Rendita certa 10, poi vitalizia	Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato in 10 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei beneficiari dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia.

Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.

- d. Rendita reversibile** **Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, in seguito, in misura percentuale (totale o parziale) prefissata della precedente, alla persona indicata quale reversionario, se in vita e finché in vita.**

Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.

- e. Rendita contro assicurata** **Rendita corrisposta finché il titolare è in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari dallo stesso designati un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il capitale convertito in rendita e il prodotto dell'ammontare della prima rata di rendita per il numero di rate effettivamente corrisposte (in appresso capitale residuo).**

Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito in unica soluzione.

2.4 Con riferimento alle tipologie di rendita certa e successivamente vitalizia si precisa che:

2.4.1 Le opzioni della certezza e la sua durata devono essere indicate prima della decorrenza e non possono essere successivamente modificate in quanto influenzano la misura della rendita iniziale;

2.4.2 Per le tipologie di rendita certa è opportuno comunicare al Fondo Pensione FNM il/i beneficiario/i cui corrispondere la rendita in caso di decesso del titolare con apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione FNM o dalla Compagnia di Assicurazione o comunicazione analoga. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi siano essi legittimi o testamentari. Peraltro, non trattandosi di prestazione "iure successionis", la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita.

Si precisa che le designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo (Modello designazione beneficiari o comunicazione analoga) cessano di avere effetti con il termine della fase di accumulo stessa e pertanto non ne hanno ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita durante il periodo di certezza o ai fini dell'erogazione del capitale residuo in caso di rendita controassicurata.

2.4.3 In caso di decesso del titolare successivo al termine del periodo di certezza la durata di corresponsione della rendita è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza della stessa e quella di decesso del titolare. In caso contrario, è fissa e pari al periodo di certezza.

2.5 Con riferimento alla rendita reversibile, si precisa che:

2.5.1 Il nominativo del reversionario deve essere indicato dal titolare prima della decorrenza della rendita e non può essere successivamente modificato in quanto la misura della rendita iniziale è determinata in funzione delle combinazioni di età e

Sesso del titolare e del reversionario.

2.5.2 La durata di corresponsione della rendita è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella dell'ultimo decesso tra il titolare ed il reversionario.

2.6 Con riferimento alla tipologia di rendita vitalizia controassicurata si precisa che:

2.6.1 L'opzione della vitalizia controassicurata deve essere indicata prima della decorrenza e non può essere successivamente modificata in quanto influenza la misura della rendita iniziale;

2.6.2 Per tale tipologia di rendita è opportuno comunicare al Fondo Pensione FNM il/i beneficiario/i cui corrispondere il capitale residuo in caso di decesso del titolare con apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione FNM o dalla Compagnia di Assicurazione o comunicazione analoga. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi siano essi legittimi o testamentari. Peraltro, non trattandosi di prestazione "iure successionis", la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita.

Si precisa che le designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo (Modello designazione beneficiari o comunicazione analoga) cessano di avere effetti con il termine della fase di accumulo stessa e pertanto non ne hanno ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita durante il periodo di certezza o ai fini dell'erogazione del capitale residuo in caso di rendita controassicurata.

ARTICOLO 3

ISCRITTI INTERESSATI ALL'EROGAZIONE IN RENDITA

3.1 Posto che la normativa di riferimento individua nella rendita la prestazione a maggior valenza previdenziale e, a seconda della tipologia di iscrizione, ne prevede l'obbligo ovvero ne incentiva il ricorso attraverso lo strumento fiscale, la prestazione in rendita presuppone che l'Isritto:

- a. Possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
- b. Abbia cessato il rapporto di lavoro.

3.2 L'Isritto, previa presentazione della domanda al Fondo Pensione FNM, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale:

- a. Interamente in rendita.
- b. Parte in rendita e parte in capitale.

Per le singole fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento, allo Statuto e alla Nota informativa.

ARTICOLO 4

DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

4.1 L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare del *capitale di fine periodo*, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questi prescelte (rendita certa, rendita reversibile, rendita controassicurata)

4.2 In relazione alla natura assicurativa del comparto in cui si è sviluppata e conclusa la fase di accumulo, la rendita è determinata in base a coefficienti predeterminati secondo la convenzione assicurativa vigente al momento in cui le risorse sono affluite nel comparto stes-

so.

Ciò comporta che l'adozione di una nuova tabella di coefficienti abbia effetto solo sulla parte di posizione previdenziale di futura formazione, mentre le polizze già emesse mantengono il collegamento alla tabella indicata in convenzione.

- 4.3 L'importo annuo lordo della rendita si ottiene moltiplicando le diverse componenti di *capitale di fine periodo* per i relativi coefficienti tempo per tempo vigenti.
- 4.4 All'importo annuo lordo così determinato viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

ARTICOLO 5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- 5.1 Per ottenere la prestazione in rendita, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
 - a. richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica;
 - b. copia del documento attestante lo status di pensionato (Ecocert o comunicazione INPS);
 - c. copia di un documento d'identità valido;
 - d. copia del codice fiscale;
 - e. dati dell'attività lavorativa (da richiedere al datore di lavoro);
 - f. Manleva per accredito al Fondo Pensione FNM importi maturati dai "vecchi iscritti";
 - g. Codice IBAN del conto corrente su cui accreditare le rate di rendita;
 - h. in caso di rendita reversibile, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del reversionario;
 - i. in caso di rendita certa con designazione del/dei beneficiario/i, modulo designazione beneficiario, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale di questo/i ultimo/i.
- 5.2 Nel periodo di fruizione della rendita il titolare o (qualora questi sia deceduto) il reversionario deve inoltrare all'Assicurazione, previa richiesta di quest'ultimo:
 - a. Il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dall'Assicurazione. In mancanza del certificato di cui sopra, l'Assicurazione procede alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza trimestrale successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione.
 - b. La comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale.
 - c. La documentazione necessaria all'esenzione fiscale per il titolare residente in uno dei paesi con cui esiste una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 6 DECORRENZA E PERIODICITÀ DELL'EROGAZIONE

- 6.1 Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione al gestore assicurativo per l'accensione della rendita.

- 6.2 La rendita decorre dal giorno della disposizione di liquidazione emessa dall'Assicurazione, momento sino al quale, sul capitale accumulato, continuano a maturare i rendimenti.
- 6.3 La rendita viene erogata con rate posticipate – salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale – a condizione che il giorno precedente il titolare o il reversionario siano in vita, fermo restando quanto detto per le rendite rese certe.
- 6.4 L'Isritto, alla presentazione della domanda di liquidazione, può scegliere la periodicità di erogazione della rendita fra quelle elencate di seguito:
- Annuale.
 - Semestrale.
 - Trimestrale.
 - Mensile.

Le opzioni riguardo alla periodicità di erogazione della rendita vanno indicate prima della decorrenza e non possono essere cambiate successivamente.

- 6.5 Se alle date di erogazione, per effetto della decorrenza, non è ancora maturata un'intera rata, il primo pagamento avviene alla data di valuta successiva e comprende il rateo maturato nel periodo precedente.
- 6.6 In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione all'Assicurazione della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita) il *capitale di fine periodo* è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

ARTICOLO 7 COSTI APPLICATI SULLA RENDITA

- 7.1 In fase di accensione della rendita non vengono applicati costi per la copertura della spese della gestione amministrativa.
- 7.2 Il costo relativo all'erogazione della rendita viene applicato ad ogni rata di rendita ed è pari ad una percentuale dell'importo della rata stessa. Tale percentuale varia in base al frazionamento scelto per l'erogazione della rendita ed è pari ad 1,1% nel caso di frazionamento annuale, 1,2% frazionamento semestrale, 1,4% per il frazionamento trimestrale e 2,2% per il frazionamento mensile.

ARTICOLO 8 RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

- 8.1 La rendita in godimento beneficia, ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione.
- 8.2 Il tasso di rivalutazione è il frutto di una formula finanziaria complessa, in prima approssimazione pari alla differenza tra il rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (tasso tecnico) presa a riferimento per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita.
- 8.3 La rivalutazione della rendita viene effettuata anche durante il periodo di godimento della stessa, applicando le garanzie di minimo previste dalle condizioni di assicurazione delle tariffe tempo per tempo vigenti, fermo restando la commissione di gestione annua prevista dalla convenzione in essere. La misura di rivalutazione della rendita in erogazione non può essere negativa.

**ARTICOLO 9
DECORRENZA DEL DOCUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE
E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

- 9.1 Il presente Documento trova applicazione dal 26 maggio 2017.
- 9.2 Il Fondo Pensione FNM è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.